

Consiglio di Stato, 27 agosto 2010, n. 6005

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE

OMISSIS

contro

Ministero dell'interno;

per l' ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n.
07622/2009, resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO PER

INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il
consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l'avvocato
Leonardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Oggetto del ricorso è la domanda con cui si chiede che venga
disposta l'ottemperanza alla sentenza specificata in rubrica, con la
quale, in accoglimento dell'appello proposto dalla ricorrente, è stato
annullato il provvedimento del Capo della Polizia, Direttore generale
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del OMISSIS, con il quale
era stato disposto il trasferimento della ricorrente dal Commissariato
della P.S. di O. alla Questura di A., per ragioni di incompatibilità
ambientale.

2. La ricorrente, premesso di aver notificato all'Amministrazione
resistente, in data 2 febbraio 2010, la decisione della cui
ottemperanza qui si discute e, in data 2 marzo 2010, un atto di
significazione e diffida, afferma che non è stata adottata
dall'Amministrazione medesima alcuna concreta misura per conformare
l'azione amministrativa al vincolo derivante dal giudicato.

In particolare sostiene che non soltanto non si è data attuazione al
giudicato, ma con provvedimento del Capo della Polizia, Direttore
generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dell'8 febbraio
2010, adottato in asserita ottemperanza alla sentenza di questo
Consiglio n. 7622 del 2009, disposta la caducazione degli effetti del
precedente decreto della stessa Autorità del 9 maggio 2006, è stato
quindi ordinato il trasferimento della ricorrente dal Commissariato di
O. alla Questura di A., con ciò configurandosi una palese
inottemperanza al giudicato stesso.

Conclude quindi chiedendo, che questo Consiglio di Stato adotti le
misure idonee ad assicurare l'ottemperanza alla decisione di cui in
epigrafe, provvedendo fin d'ora, ove occorra, alla nomina di un
Commissario ad acta per l'ipotesi della perdurante inerzia
dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere.

Il Collegio riscontra infatti che il provvedimento, sopra citato, del Capo della Polizia dell'8 febbraio 2010 non costituisce atto di ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe.

Nella sentenza, richiamata la relazione ispettiva prodotta sul caso in esame, si è affermato che: "Nella relazione non si attestano dunque comportamenti della dirigente idonei a motivare il provvedimento a suo carico; il suo trasferimento è auspicato nel quadro di un normale avvicendamento. Né nella motivazione del provvedimento (alterazione del clima di serenità, difficoltà relazionali con soggetti pubblici e privati presenti nel territorio, venir meno del rapporto di collaborazione fra il funzionario e i suoi dipendenti) si specificano fatti, e conseguenti valutazioni, atti a integrare e modificare il quadro delineato nella relazione ispettiva, così da pervenire alla configurazione di un insieme di comportamenti della dirigente tali da determinare la riferibilità a lei della situazione ambientale formatasi nella struttura di cui era responsabile. Il Collegio ritiene, cioè, insufficiente la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto non è stato escluso che la situazione critica da superare fosse stata determinata da comportamenti impropri dei soggetti con i quali il funzionario ha avuto rapporti e dal conseguentemente doveroso comportamento del funzionario stesso".

Nel provvedimento del Capo della Polizia dell'8 febbraio 2010, adottato in asserita ottemperanza della pronuncia giurisdizionale, richiamato che in essa erano "fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione", il trasferimento della ricorrente alla Questura di A. è basato, in particolare, sulle seguenti motivazioni: con la "necessità di perseguire l'interesse pubblico alla migliore funzionalità degli uffici ed alla corretta gestione delle risorse umane facenti capo all'Amministrazione in funzione della realizzazione della missione istituzionale nel modo più efficiente ed efficace possibile, bilanciandolo, se del caso, con le esigenze di carattere personale e familiare della dr.ssa P., in ogni caso nel rispetto dei principi desumibili dalla decisione emessa dal giudice amministrativo", considerato che "pur senza invocare le prerogative di cui al comma 4 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in relazione ad un trasferimento per incompatibilità ambientale, dall'istruttoria del procedimento in argomento emerge comunque, anche prendendo in considerazione i soli elementi conoscitivi all'epoca in possesso dell'Amministrazione, la inderogabile necessità di confermare l'avvicendamento del funzionario nella dirigenza del Commissariato di O.", e considerato altresì che: "tale inderogabile necessità non è in alcun modo correlata ad esigenze latamente sanzionatorie di specifiche condotte riconducibili al funzionario, ma trova esclusiva causa nel perseguimento dell'ottimale assetto funzionale dell'Amministrazione, ricorrendo così quelle esigenze di servizio che legittimano all'esercizio del potere di trasferimento d'ufficio riconosciuto dal comma 3 del medesimo articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335"; "l'avvicendamento della dr.ssa P. dopo una prolungata permanenza nell'incarico potesse già all'epoca trovare, e trovi comunque oggi, giustificazione nella necessità di assicurare sia un rinnovato impulso organizzativo-funzionale all'Ufficio, sia una diversificazione dei profili esperienziali-formativi del funzionario stesso, indispensabili anche nell'ottica della progressione in carriera".

2. La motivazione è ulteriormente svolta con l'articolazione delle ragioni già esplicitate nelle parti sopra citate che, pur con il richiamo della vicenda amministrativa precedente sfociata nel disposto del 9 maggio 2006, del quale nessuna ulteriore motivazione è data, portano all'adozione del nuovo provvedimento per motivi individuati, in sintesi, nella opportunità di un avvicendamento giustificato dalle generali esigenze di efficiente organizzazione dell'Amministrazione e, perciò, di ottimale formazione dei commissari della Polizia di Stato, cui è funzionale il ricambio del personale sul territorio.

3. Dal confronto di tale motivazione con quanto statuito nella sentenza di questo Consiglio emerge chiaramente l'elusione del giudicato, poiché con questo si è censurato il provvedimento del 9 maggio 2006 per la sua carenza di ogni adeguata e specifica motivazione sulle ragioni del trasferimento per incompatibilità ambientale, dovendo perciò l'Amministrazione eventualmente agire con un nuovo provvedimento idoneo a sanare tale vizio (salva ogni verifica in caso di giudizio di ottemperanza) riguardo al trasferimento deciso per la detta incompatibilità, essendo chiaramente questo il significato dell'espressione "salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione", mentre, con il provvedimento di cui qui si tratta, l'Amministrazione è pervenuta alla medesima determinazione antecedente in nulla motivando sulla allora asserita incompatibilità ambientale, come invece prescritto nella sentenza, e basando il trasferimento stesso su ragioni del tutto diverse relative a generali esigenze di funzionalità.

4. Ne consegue la fondatezza delle censure avanzate con il ricorso che deve essere perciò accolto, con l'annullamento, per l'effetto, del sopra citato provvedimento del Capo della Polizia, Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 8 febbraio 2010, e la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla piena e completa esecuzione del giudicato di cui alla decisione di questo Consiglio, n. 7622 del 2009, ad esito della quale è stato annullato il precedente provvedimento del 9 maggio 2006, e perciò, allo stato, alla reintegrazione della ricorrente nel Commissariato di O..

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito della emanazione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento di temporanea sospensione della determinazione del Capo della Polizia dell'8 febbraio 2010, richiamato con nota depositata dall'Amministrazione in giudizio il 19 luglio 2010, adottato a seguito di ordinanza del TAR per le Marche, n. 350 del 2010, con cui è stata accolta, ai fini del riesame, l'istanza cautelare avverso la detta determinazione, risultando questa annullata per quanto sopra visto.

5. Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Sesta, pronunciando sul ricorso per l'ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Capo della Polizia, Direttore generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dell'8 febbraio 2010, e ordina la reintegrazione della ricorrente nel Commissariato di O..

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione